

Circolare informativa – area tributaria

Legge finanziaria 2019

È stata pubblicata sul S.O. n. 62/L alla G.U. 31.12.2018, n. 302 la c.d. “Legge di bilancio 2019” (Legge 30.12.2018, n. 145), contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2019. Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute nell’art. 1, che si compone di 1143 commi. Le novità più interessanti sono:

Sterilizzazione aumenti aliquote IVA – comma 2

È confermato il mantenimento per il 2019 dell’aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 13% dal 2020) e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25,2% nel 2020 e al 26,5% dal 2021).

Aliquota IVA dispositivi medici – comma 3

In sede di approvazione è previsto che l’aliquota IVA ridotta del 10% di cui al n. 114), Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, è applicabile anche ai dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche / prevenzione delle malattie / trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata ex Regolamento UE n. 2017/1925.

Aliquota IVA panetteria ordinaria – comma 4

In sede di approvazione, con la sostituzione del comma 2 dell’art. 75, Legge n. 413/91, è previsto che, ai fini dell’applicazione dell’IVA, tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti / sostanze ammessi per la preparazione del pane (ex Titolo III, Legge n. 580/67) con la sola inclusione degli zuccheri, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla Legge, i cereali interi / in granella e i semi / semi oleosi / erbe aromatiche / spezie di uso comune.

Interessi passivi imprese immobiliari – commi 7 e 8

In sede di approvazione è previsto che, nelle more della mancata adozione della revisione della fiscalità diretta / indiretta delle imprese immobiliari, sono applicabili le disposizioni ex art. 1, comma 36, Finanziaria 2008 ovvero la non rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 96, TUIR degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

Estensione regime forfetario – commi da 9 a 11

Al regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono confermate le seguenti modifiche.

Requisiti di accesso

A seguito della riscrittura del comma 54 è previsto un unico requisito di accesso al regime in esame costituito dal limite dei ricavi / compensi pari ad € 65.000 ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con riferimento all'anno precedente. In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività. È confermata l'eliminazione dei seguenti requisiti di accesso:

- spese sostenute per l'impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR;
- costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000.

Il citato comma 55 è stato modificato al fine di tener conto dell'introduzione degli "Indici sintetici di affidabilità fiscale" (ISA). Infatti è ora previsto che non rilevano ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime gli ulteriori componenti positivi ("adeguamento"), indicati in dichiarazione, per "migliorare" il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA, ex art. 9-bis, comma 9, DL n. 50/2017.

TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ					
Prog.	Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Vecchi limiti ricavi/compensi	Nuovo limite ricavi/compensi	Coefficiente redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	45.000	65.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45-(da 46.2 a 46.9)- (da 47.1 a 47.7)-47.9	50.000		40%
3	Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000		40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82-47.89	30.000		54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41-42-43)-(68)	25.000		86%
6	Intermediari del commercio	46.1	25.000		62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	50.000		40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64-65-66)-(69-70- 71-72-73-74-75)- (85)-(86-87-88)	30.000		78%
9	Altre attività economiche	(01-02-03)-(05-06- 07-08-09)-(12-13- 14-15-16-17-18- 19-20-21-22-23- 24-25-26-27-28- 29-30-31-32-33)- (35)-(36-37-38-39)- (49-50-51-52-53)- (58-59-60-61-62- 63)-(77-78-79-80- 81-82)-(84)-(90-91- 92-93)-(94-95-96)- (97-98)-(99)	30.000		67%

Cause di esclusione

Sono state riviste, in sede di approvazione, le cause di esclusione di cui alle lett. d) e d-bis) del citato comma 57, prevedendo in particolare che il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:

- contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo;
- esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.

Rispetto alla precedente disposizione è stata altresì eliminata la soglia minima (€ 30.000) di redditi di lavoro dipendente / assimilato oltre la quale scattava l'esclusione dal regime in esame.

Soggetti minimi che hanno iniziato l'attività nel 2015

Per effetto della modifica del comma 87 dovrebbe essere riconosciuta in caso di adozione nel 2015 (anno di inizio) del regime dei minimi la possibilità di usufruire del regime forfetario "start up" per il periodo che residua al compimento del quinquennio 2015 – 2019. In altre parole un contribuente minimo che ha iniziato nel 2015 potrebbe adottare il regime "start up" fino al 2019.

Deducibilità imu immobili strumentali – comma 12

In sede di approvazione è stato previsto l'aumento dal 20% al 40% della deducibilità dal reddito d'impresa / lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

Regime fiscale compensi lezioni private e ripetizioni – comma da 13 a 16

È confermata, a decorrere dal 2019, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, pari al 15% al compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. È fatta salva l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

I dipendenti pubblici devono comunicare alla propria Amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

Le modalità per l'esercizio dell'opzione nonché del versamento dell'acconto / saldo imposta sostitutiva sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

Flat tax – commi da 17 a 22

È confermata la possibilità, a decorrere dal 2020, di applicare al reddito d'impresa / lavoro autonomo determinato nei modi ordinari un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell'IRAP pari al 20%, da parte delle persone fisiche imprenditori / lavoratori autonomi che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è

presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi / percepito compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000 ragguagliati ad anno.

Per l'individuazione del limite in esame:

- non rilevano gli eventuali ulteriori componenti positivi ("adeguamento") indicati in dichiarazione per migliorare il profilo di affidabilità ai fini ISA;
- in caso di esercizio contemporaneo di più attività va fatto riferimento alla somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività esercitate.

I ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto da parte del sostituto d'imposta. Il contribuente rilascia apposita dichiarazione attestante che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

I contribuenti (persone fisiche) che applicano l'imposta sostitutiva:

- non sono tenuti ad operare le ritenute alle fonte. Tuttavia nella dichiarazione dei redditi va indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi;
- sono esonerati dall'applicazione dell'IVA e dai relativi adempimenti, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica.

Non possono applicare il nuovo regime in esame i seguenti soggetti:

- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari per la determinazione del reddito;
- soggetti non residenti, salvo quelli residenti in uno Stato UE / SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che in via esclusiva / prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, DL n. 331/93;
- esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5, TUIR, ovvero che controllano direttamente / indirettamente srl / associazioni in partecipazione esercenti attività direttamente / indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo.

In sede di approvazione è stata prevista l'esclusione dall'applicazione del nuovo regime per le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro / erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai citati datori di lavoro.

Nuovo regime perdite d'impresa – commi da 23 a 26

L'attuale disciplina in materia di perdite d'impresa contenuta nell'art. 8, TUIR prevede per le perdite derivanti:

- da imprese in contabilità ordinaria e da partecipazione in società di persone in contabilità ordinaria la compensazione con redditi della stessa natura e per l'eccedenza il riporto ai successivi periodi;
- da società di capitali e da partecipazione in società di capitali trasparenti la compensazione con redditi della stessa natura e per l'eccedenza il riporto illimitato ai periodi successivi in misura non superiore all'80% del reddito conseguito;

- da imprese in contabilità semplificata e da partecipazione in società di persone in contabilità semplificata e per quelle conseguite da lavoratori autonomi, la compensazione con altri redditi (di qualsiasi natura) e l'impossibilità del riporto ai periodi successivi.

A seguito della modifica dei commi 1 e 3 del citato art. 8 è confermato che "a regime":

- per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;
- per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;

si applicano le stesse regole previste per le società di capitali.

In via transitoria la nuova regola di compensazione delle perdite mutuata, dalle disposizioni previste per le società di capitali (ossia compensazione e riporto nel limite dell'80%), subisce le seguenti deroghe limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata e a quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata:

- le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;
- le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.

È prevista altresì una disposizione transitoria per le perdite maturate nel 2017, che risolve la questione delle perdite formatesi nel 2017 in capo ai soggetti in contabilità semplificata con rimanenze di magazzino rilevanti a causa del passaggio obbligatorio al regime di cassa, in base alla quale le perdite, per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura):

- sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
- sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

Detrazione IRPEF cani guida non vedenti – comma 27

In sede di approvazione, con la modifica del comma 1-quater dell'art. 15, TUIR, è aumentata a € 1.000 (in precedenza € 516,47) la detrazione forfetaria spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Tassazione agevolata utili reinvestiti – commi da 28 a 34

È confermata l'introduzione, a decorrere dal 2019, della tassazione agevolata degli utili reinvestiti, ossia la possibilità di assoggettare il reddito complessivo netto delle società di capitali all'aliquota IRES del 15% per la parte corrispondente all'utile 2018, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla seguente somma:

investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi + costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato / indeterminato

A tal fine va considerato che:

- si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva,

- ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
- per investimento si intende la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di leasing, destinati a strutture situate in Italia. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Per ciascun periodo d'imposta l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali acquisiti dall'1.1.2019 ex art. 102, TUIR, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli esclusi, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli esclusi, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del 2018;
 - il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo a strutture produttive localizzate in Italia e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.9.2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'art. 2425, comma 1, lett. b), n. 9) e 14), C. c. rispetto a quello del 2018. L'incremento va considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate in Italia, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate / collegate ai sensi dell'art. 2359, C.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per gli enti non commerciali, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dall'1.10.2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I datori di lavoro possono fruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute / sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. I soci lavoratori di cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Per ciascun periodo d'imposta, alternativamente:

- la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede il reddito complessivo netto è computato in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo;
- la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale è computato in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo;

- la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computato in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo.

Per le società trasparenti ex art. 115, TUIR l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.

La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli imprenditori individuali e delle snc / sas in contabilità ordinaria; per i soggetti in contabilità semplificata le disposizioni si applicano se sono integrate le scritture contabili previste dall'art. 2217, comma 2, C.c. con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva.

L'IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

Le agevolazioni sopra esaminate sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

Soppressione IRES agevolata enti senza scopo di lucro – commi 51 e 52

In sede di approvazione, a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, DPR n. 601/73, è prevista la soppressione dell'IRES agevolata (12% anziché 24%) a favore dei seguenti enti (con personalità giuridica):

- enti e istituti di assistenza sociale / società di mutuo soccorso / enti ospedalieri / enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione / studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza / istruzione;
- IACP, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti.

La riduzione non era applicabile dagli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro Nazionale (RUNTS). A favore delle imprese sociali l'agevolazione era applicabile soltanto alle attività diverse da quelle di interesse generale.

L'acconto IRES 2019 per gli enti in esame va calcolato considerando quale imposta del periodo precedente quella risultante dall'applicazione della nuova disposizione.

Fattura elettronica operatori sanitari – comma 53

In sede di approvazione sono state modificate le semplificazioni in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, recentemente introdotte dal DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019".

Ai sensi del nuovo art. 10-bis del citato Decreto, per il 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata non

possono emettere (in precedenza esonerati dall'obbligo di emettere) fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare (in precedenza inviati) al STS. Inoltre è previsto che i dati trasmessi al STS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. È demandata al MEF, nel rispetto dei principi in materia di Privacy, l'emanazione delle disposizioni attuative della nuova disposizione.

Invio telematico corrispettivi soggetti tenuti all'invio al sts – comma 54

In sede di approvazione sono state modificate le disposizioni recentemente introdotte dal DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi, a favore dei soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Ai sensi del comma 6-quater dell'art. 17, DL n. 119/2018, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS al fine della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere all'obbligo in esame mediante la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati al STS relativamente a tutti i corrispettivi giornalieri.

Ora è previsto che i dati trasmessi al STS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. È demandata al MEF, nel rispetto dei principi in materia di Privacy, l'emanazione delle disposizioni attuative della nuova disposizione.

Contributo acquisto / adattamento registratore di cassa per memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi – comma 55

In sede di approvazione è stato modificato il comma 6-quinquies dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, così come recentemente rivisto dal DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019".

Il contributo, previsto per il 2019-2020, per l'acquisto / adattamento degli strumenti al fine della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, per ogni strumento, ora è concesso sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24 (in precedenza sotto forma di sconto praticato dal fornitore).

L'utilizzo del credito in esame è consentito a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata annotata la fattura d'acquisto / adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciate, il relativo corrispettivo.

Fatturazione contratti sponsorizzazione / pubblicità soggetti regime forfetario legge 398/91 – comma 56

In sede di approvazione è stata soppressa la disposizione contenuta nel comma 02 dell'art. 10, DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", introdotta recentemente durante l'iter di conversione, in base alla quale gli obblighi di fatturazione / registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione / pubblicità in capo ai soggetti che applicano il

regime forfetario ex Legge n. 398/91, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, sono adempiuti dai cessionari.

Cedolare secca immobili commerciali – comma 59

È confermata l'applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente. La cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15.10.2018 "risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale".

Proroga iper ammortamento – commi da 60 a 65

È confermata la proroga dell'iper ammortamento, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale secondo il modello "Industria 4.0", ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017:

- entro il 31.12.2019;

ovvero

- entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione ora spettante risulta "scalettata", ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti. In sede di approvazione è stato previsto che la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti fino a € 2,5 milioni è applicabile nella misura del 170% (in precedenza 150%). La maggiorazione non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 20 milioni.

Investimenti	Maggiorazione
Fino a € 2,5 milioni	170%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni	100%
Da € 10 milioni a € 20 milioni	50%
Oltre € 20 milioni	---

La maggiorazione non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista dalla Finanziaria 2018.

È altresì confermata la proroga, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, del maxi ammortamento, ossia dell'incremento del costo di acquisizione del 40%.

Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A / B;

- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Va evidenziato che restano applicabili le disposizioni:

- dell'art. 1, comma 93, Finanziaria 2016 e pertanto l'iper ammortamento non spetta per gli investimenti in:
 - beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
 - fabbricati e costruzioni;
 - specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie dell'energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni);
- dell'art. 1, commi 35 e 36, Finanziaria 2018 in base ai quali per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:
 - sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
 - attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Qualora siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. È infine disposto che gli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 e per quello successivo devono essere calcolati considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette maggiorazioni. La Finanziaria 2019 non prevede la proroga del maxi ammortamento ossia della maggiorazione, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (che pertanto risulta applicabile agli investimenti effettuati fino al 31.12.2018 ovvero 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Estromissione immobile ditta individuale – comma 66

In sede di approvazione è stata (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione, con effetto dall'1.1.2019:

- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2018;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2019;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
 - nella misura del 60% entro il 30.11.2019;
 - il rimanente 40% entro il 16.6.2020.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Proroga detrazione riqualificazione energetica – comma 67, lett. a)

È confermata la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 prevedendo esclusivamente il "differimento" del termine di sostenimento delle spese per i lavori agevolati (dal 31.12.2018 al 31.12.2019). Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono infatti confermate rispetto a quanto previsto per il 2018.

In particolare, si evidenzia che è prorogata al 31.12.2019:

- la detrazione per la "generalità" degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% tra i quali merita rammentare sono ricompresi anche:
 - la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, se l'efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e l'intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
 - la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
 - l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione;
 - l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- la detrazione al 50% per le spese sostenute per gli interventi di:
 - acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
 - acquisto e posa in opera di schermature solari;
 - acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

È confermato che la detrazione in esame è esclusa se l'efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto.

La "proroga" non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali in quanto la relativa detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021.

Proroga detrazione interventi recupero edilizio – comma 67, lett. b), n. 1

È confermata la modifica dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, prevedendo la proroga, per le spese sostenute fino al 31.12.2019 (anziché 31.12.2018), della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR:

- nella misura del 50%;
- su un importo massimo di € 96.000.

Le detrazioni c.d. "sisma bonus" / riduzione del rischio sismico non sono oggetto di proroga in quanto le stesse sono già riconosciute fino al 2021.

Proroga detrazione bonus mobili ed elettrodomestici – comma 67, lett. b), n. 2

È confermata la proroga fino al 31.12.2019 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione. Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2019 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2018.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Proroga detrazione “bonus verde” – comma 68

È confermata la proroga anche per il 2019 della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Si rammenta che la detrazione:

- spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, (importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo) e per le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;
- è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
- va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

Proroga bonus “formazione 4.0” – commi da 78 a 81

In sede di approvazione è stata prevista la proroga al 2019 del bonus “Formazione 4.0” di cui all'art. 1, commi da 46 a 55, Finanziaria 2018.

È confermato il limite massimo agevolabile di € 300.000 per ciascun beneficiario (per le grandi imprese il limite è ridotto a € 200.000).

La misura dell'agevolazione è differenziata a seconda della dimensione dell'impresa, come di seguito.

Tipo impresa	Misura dell'agevolazione
Piccola impresa	50%
Media impresa	40%
Grande impresa	30%

Limite utilizzo contante turisti UE – extraeUE – comma 245

In sede di approvazione è aumentato a € 15.000 (in precedenza € 10.000) il limite di utilizzo del denaro contante previsto dal comma 1 dell'art. 3, DL n. 16/2012, per l'acquisto di beni / prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al minuto / agenzie di viaggio / turismo dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti UE / extraUE.

Indennizzo rottamazione licenze – commi 283 e 284

In sede di approvazione è riconosciuto (a regime), a decorrere dal 2019, l'indennizzo di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 207/96, a favore dei commercianti che cessano l'attività consegnando la licenza in Comune.

A tal fine l'interessato deve presentare all'INPS una specifica domanda per la concessione dell'indennizzo.

In particolare, l'indennizzo in esame spetta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- 62 anni di età (57 se donne);
- iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni nella Gestione IVS commercianti.

L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS, che dal 2019 è pari ad € 513.

È prorogato infine l'aumento dello 0,09% della contribuzione della Gestione IVS commercianti per il finanziamento dell'indennizzo in esame.

Fattura elettronica a consumatori finali – comma 354

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 è ora previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate su richiesta dei consumatori stessi.

Rivalutazione beni d'impresa – commi da 940 a 948

In sede di approvazione è riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo IRES. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

A seguito dell'espresso richiamo contenuto nel comma 946 trovano applicazione, "in quanto compatibili", le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del

relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1, Legge n. 311/2004.

Misure per soggetti colpiti dal sisma – commi 759, 985, 991, 993, 994, 997 e 998

Proroga esenzione imu sisma emilia romagna

È confermata, per i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 / 29.5.2012 (Comuni dell'Emilia Romagna), purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30.11.2012, la proroga dell'esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31.12.2019.

Agevolazioni sisma centro italia

Agevolazioni ZFU

In sede di approvazione le agevolazioni riconosciute dall'art. 46, DL n. 50/2017 a favore delle imprese aventi sede principale / unità locale nella Zona franca urbana (ZFU) costituita dai Comuni colpiti dagli eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24.8.2016, nonché alle imprese che hanno avviato la propria attività all'interno di tale zona entro il 31.12.2017:

- sono prorogate fino al 2020;
- sono estese alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica in tale Zona entro il 31.12.2019, con esclusione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della Tabella Ateco 2007 che al 24.8.2016 non avevano la sede legale / operativa nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, DL n. 189/2016.

Si rammenta che le agevolazioni consistono:

- nell'esenzione dalle imposte sui redditi per il reddito derivante dall'attività svolta dall'impresa nella Zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di € 100.000 riferito al reddito prodotto nella predetta Zona;
- nell'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di € 300.000 per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta;
- nell'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella Zona franca posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Proroga sospensione / rateizzazione versamenti

In sede di approvazione è disposta:

- a favore dei soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24.8.2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), diversi dai titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo / esercenti attività agricole, l'ulteriore proroga all'1.6.2019 (in precedenza 16.1.2019) della ripresa dei versamenti tributari sospesi, anche mediante rateizzazione, decorrente dall'1.6.2019, fino ad un massimo di 120 (in precedenza 60) rate mensili di pari importo;

- l'ulteriore proroga all'1.6.2019 (in precedenza 31.1.2019) della ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi a seguito dei predetti eventi sismici, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 120 (in precedenza 60) rate mensili di pari importo.

Esenzione IRPEF / IRES fabbricati

In sede di approvazione è disposta la proroga dell'esenzione IRPEF / IRES del reddito dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma a partire dal 24.8.2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. In particolare l'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31.12.2020 (in precedenza 31.12.2018).

Si rammenta che per tali fabbricati opera altresì l'esenzione IMU, anch'essa applicabile fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31.12.2020.

Ripresa notifica cartelle di pagamento

In sede di approvazione è disposta la proroga dall'1.1.2019 all'1.1.2020 della ripresa dei termini di notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli artt. 29 e 30, DL n. 78/2010 (avvisi di accertamento tributari e contributivi) nei Comuni colpiti dal sisma a partire dal 24.8.2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Dalla stessa data riprendono anche le attività esecutive da parte degli Agenti della riscossione e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, compresi quelli degli Enti locali.

Imposta pubblicità / TOSAP

In sede di approvazione, a favore delle attività aventi sede legale / operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici a partire dal 24.8.2016 è prevista l'esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi nonché dalla TOSAP. L'emanazione delle disposizioni attuative è demandata al MEF.

Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni – commi 1053 e 1054

È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; alla data dell'1.1.2019, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2019 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva.

È stata aumentata l'imposta sostitutiva dovuta che risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- 11% (in precedenza 8%) per le partecipazioni qualificate;

- 10% (in precedenza 8%) per le partecipazioni non qualificate;
- 10% (in precedenza 8%) per i terreni.

Abrogazione IRI – comma 1055

È confermata l'abrogazione dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (in generale dal 2018). Per gli effetti sull'acconto 2018 si rinvia all'Informativa SEAC 5.11.2018, n. 318.

Abrogazione ACE – comma 1080

È confermata la soppressione dal 2019 dell'agevolazione ACE di cui all'art. 1, DL n. 201/2011 e all'art. 1, commi da 549 a 553, Finanziaria 2017.

Tuttavia continua a trovare applicazione il comma 2 dell'art. 3, DM 3.8.2017 relativamente all'eccedenza ACE 2018 la quale potrà essere riportata (e dedotta) nei periodi d'imposta successivi ovvero trasformata in credito d'imposta ai fini IRAP. È opportuno che sia chiarito se la disposizione transitoria interessa soltanto l'eccedenza generata nel 2018 ovvero anche quella pregressa tale anno.

Abrogazione agevolazioni IRAP – commi 1085 e 1086

In sede di approvazione è disposta l'abrogazione:

- della deduzione IRAP di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), n. 3 prevista a favore di tutti i soggetti IRAP (escluse banche, assicurazioni e imprese operanti in concessione e a tariffa in particolari settori economici, dall'art. 11, comma 3, lett. a, D.Lgs. n. 446/97), per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- del credito d'imposta, pari al 10% dell'IRAP lorda, riconosciuto dall'art. 1, comma 21, Finanziaria 2015 a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

Agevolazione imu immobili in comodato – comma 1092

In sede di approvazione, per effetto dell'integrazione dell'art. 13, comma 3, lett. 0a), DL n. 201/2011, la riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, è riconosciuta, in caso di decesso del comodatario, al relativo coniuge in presenza di figli minori.

Acconto cedolare secca – comma 1127

In sede di approvazione è previsto che l'acconto della cedolare secca è fissato al 95% fino al 2020 e al 100% dal 2021.

Varie di inizio anno

Tasso di interesse legale

Dal 01.01.2019 il tasso di interesse legale passa dallo 0,3% al 0,8%.

Qui di seguito riportiamo l'evoluzione storica del tasso di interesse legale:

dal	al	tasso interesse
1942	16.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%
01.01.1997	31.12.1998	5%
01.01.1999	31.12.2000	2,5%
01.01.2001	31.12.2001	3,5%
01.01.2002	31.12.2003	3%
01.01.2004	31.12.2007	2,5%
01.01.2008	31.12.2009	3%
01.01.2010	31.12.2010	1%
01.01.2011	31.12.2011	1,5%
01.01.2012	31.12.2013	2,5%
01.01.2014	31.12.2014	1%
01.01.2015	31.12.2015	0,5%
01.01.2016	31.12.2016	0,2%
01.01.2017	31.12.2017	0,1%
01.01.2018	31.12.2018	0,3%
01.01.2019		0,8%

In base al tasso di interesse legale è determinato il valore dell'usufrutto e di conseguenza anche il valore della nuda proprietà. Tali valori sono riportati nella tabella seguente:

Età del titolare del diritto di usufrutto	Valore usufrutto	Valore nuda proprietà
0 – 20	95	5
21 – 30	90	10
31 – 40	85	15
41 – 45	80	20
46 – 50	75	25
51 - 53	70	30
54 -56	65	35
57 – 60	60	40
61 – 63	55	45
64 – 66	50	50
67 - 69	45	55
70 – 72	40	60
73 – 75	35	65
76 – 78	30	70
79 – 82	25	75
83 – 86	20	80
87 – 92	15	85
93 – 99	10	90

Interessi moratori:

Gli interessi moratori nelle transazioni commerciali sono dovuti dal debitore per il ritardo nel pagamento del proprio debito. In base al decreto legge 231/2002 gli interessi sono dovuti in modo „automatico“, senza che il creditore debba mettere in mora il debitore.

L'ammontare è stabilito semestralmente per decreto del governo.

anno	1° semestre	2° semestre
2002		10,35%
2003	9,85%	9,10%
2004	9,02%	9,01%
2005	9,09%	9,05%
2006	9,25%	9,83%
2007	10,58%	11,07%
2008	11,20%	11,10%
2009	9,50%	8,00%
2010	8,00%	8,00%
2011	8,00%	8,25%
2012	8,00%	8,00%
2013	8,75%	8,50%
2014	8,25%	8,15%
2015	8,05%	8,05%
2016	8,05%	8,00%
2017	8,00%	8,00%
2018	8,00%	8,00%

Per prodotti facilmente deteriorabili il tasso di cui sopra è aumentato di 2 punti percentuali.

Termini per l'accertamento delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva

I termini di accertamento in capo all'Ufficio ai fini IVA / II.DD. sono:

- entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (fino al 2015 il quarto anno);
- entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (fino al 2015 il quinto anno), in caso di omessa dichiarazione.

Contestualmente è stato eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale ex D.Lgs. n. 74/2000.

Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini.

Per le dichiarazioni relative agli anni fino al 2015 incluso valgono pertanto i seguenti termini:

Anno d'imposta	prescrizione	
	dichiarazione presentata	dichiarazione omessa
2013	31.12.2018	31.12.2019
2014	31.12.2019	31.12.2020
2015	31.12.2020	31.12.2021

Per le dichiarazioni relative agli anni a partire dal 2016 valgono pertanto i seguenti termini:

Anno d'imposta	prescrizione	
	dichiarazione presentata	dichiarazione omessa
2016	31.12.2022	31.12.2024
2017	31.12.2023	31.12.2025
2018	31.12.2024	31.12.2026

Scaglioni IRPEF

Gli scaglioni ed le percentuali IRPEF sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente:

reddito	Irpef
fino a 15.000	23%
da 15.000 a 28.000	27%
da 28.000 a 55.000	38%
da 55.000 a 75.000	41%
sopra 75.000	43%

Costi chilometrici - tariffe ACI:

Le tariffe ACI per i costi chilometrici devono essere usate per addebitare l'uso della propria macchina da parte di un dipendente o di un amministratore / soci nei confronti dell'impresa. Per automezzi fino a 17 CF (se a benzina) rispettivamente fino a 20 CF (se diesel) si devono usare le tariffe specifiche predisposte per ogni singola vettura. Per automezzi oltre 17 CF rispettivamente 20 CF si possono invece usare le tariffe aggiornate a settembre dell'anno passato e per comodità qui riportate.

Tutte le tariffe vedi aci.it.

Chilometri annui	€/KM per mezzi a benzina	€/KM per mezzi con motore diesel
fino a 5.000 Km/annui	1,03050	
fino a 10.000 Km/annui	0,66825	0,71796
fino a 15.000 Km/annui	0,54750	0,57262
fino a 20.000 Km/annui	0,48713	0,49995
fino a 25.000 Km/annui	0,45090	
fino a 30.000 Km/annui	0,42675	0,42727
fino a 35.000 Km/annui	0,40950	
fino a 40.000 Km/annui	0,39657	0,39094
(tabella fino a 100.000 Km)

Le tabelle vengono aggiornate 2 volte all'anno (marzo e settembre)

Merano, gennaio 2019

STUDIO CONTRACTA

Visitate la nostra pagina web: www.contracta.it